



Comune di Modena

Il Sindaco

Modena, 21/12/2023

Prot.n. 492692 del 21/12/2023

Clas. 02.01, fasc. 2023/7

OGGETTO: ORDINANZA DEL SINDACO RELATIVA AI DIVIETI DI PORTARE OFFENDICULA, CONTENITORI DI VETRO E LANCIARE LANTERNE NEL PERIODO DAL 23 DICEMBRE 2023 AL 07 GENNAIO 2024.

IL SINDACO

- In considerazione delle prossime festività natalizie e di fine anno in cui sono da prevedere momenti di festeggiamento in area pubblica e privata con utilizzo di offendicula, contenitori di vetro e lattine, mongolfiere alimentate da fiamma (cosiddette lanterne cinesi);
- In particolare valutato che tali piccole mongolfiere, una volta liberate in quota, non sono più governabili e possono raggiungere facilmente verde pubblico e privato, abitazioni, strutture ricettive e locali pubblici ove, anche stante il periodo delle festività, possono essere presenti ospiti, residenti e clienti la cui incolumità può essere posta a serio rischio e pericolo dal divampare di incendi;
- che durante tutto il periodo delle festività è prevedibile un notevole afflusso di persone e animali d'affezione nelle aree interessate da manifestazioni pubbliche e/o festeggiamenti non organizzati;
- continuano ad essere presenti, su tutto il territorio comunale, le segnalazioni relative all'utilizzo degli offendicula e del materiale in oggetto evidenziato, soprattutto in contesti legati a festeggiamenti, pubblici e privati.

CONSIDERATO

- Che si rende necessario tutelare la sicurezza delle persone e degli animali su tutto il territorio comunale anche al fine di partecipare legittimamente ai momenti di festeggiamento;
- che nei tavoli tecnici della Questura relativi agli eventi è emersa l'opportunità di prevedere il divieto del porto di offendicula (es. spray al peperoncino), contenitori di vetro e lattine ed il lancio delle lanterne;

Piazza Grande, 16 - 41121 Modena
tel. 059 2032419/2032420
fax 059 2032560
sindaco@comune.modena.it



- Ritenuto che in considerazione dell'afflusso di persone in occasione del periodo delle festività e durante gli eventi, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ed a tutela della pubblica incolumità degli intervenuti e per prevenire possibili episodi di vandalismo e di violenza si rende opportuno vietare l'utilizzo di offendicula (es. spray al peperoncino), contenitori di vetro o lattine che possono rilevarsi fonte di pericolo, nonché del lancio delle lanterne;
- Valutato pertanto necessario provvedere con urgenza a vietare il porto e l'introduzione di offendicula, nonché contenitori di vetro e lattine in tutto il territorio comunale, comprendendo anche il lancio delle lanterne;

Richiamati:

- l'articolo 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- l'articolo 703 del Codice Penale
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente "Delle autorizzazioni di polizia" e "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- il D.L. n. 92/2008, convertito, con L. n. 125/2008;
- gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- l'art. 2, lett. b) ed e) del D.M. 05/08/2008 del Ministero dell'Interno;
- l'art. 8 del D.L. n. 14/2017 come convertito, con modificazioni, in legge n. 48/2017
- la L. n. 689/81 e successive modificazioni; la circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e al tre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità".
- Avendo data comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di Modena con nota del 19/12/2023 poiché adottata nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni,

ORDINA

1) che dalle ore 17.00 del 23 dicembre 2023 alle ore 00.00 del 7 gennaio 2024, in coerenza con la prescrizione dell'art. 44 del Regolamento di Polizia Urbana, nell'area del centro delimitato dalle seguenti vie: da Viale Vittorio Veneto, Viale Molza, Viale Monte Kosica, Viale Crispi, P.le Natale Bruni, Viale Caduti in Guerra, Viale Rimembranze, P.le Risorgimento è vietato vendere/somministrare o cedere a titolo gratuito per asporto ogni genere di bevande in contenitori di vetro o lattine;

2) E' altresì vietato a chiunque circoli all'interno dell'area sopraindicata e negli orari definiti al punto 1), di portare al seguito recipienti e contenitori di vetro, nonché lattine, utilizzati per il consumo di bevande ed è inoltre vietato il porto e l'introduzione offendicula es. spray al peperoncino, ed accendere lanterne.



Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1) è soggetto allo stesso importo di cui alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'art. 44 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2) è invece soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, all'atto dell'accertamento segue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, del materiale vietato di cui all'oggetto e/o utilizzato ovvero detenuto.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nella presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il versamento delle somme indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Al verbale di accertata di violazione è ammesso ricorso al Sindaco di Modena entro 30 giorni dalla contestazione o dell'avvenuta notifica dell'atto.

Qualora il versamento sia effettuato oltre il termine suddetto, la sanzione amministrativa sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento.

All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Giudiziaria.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

Ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Modena, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

Ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco

GIAN CARLO MUZZARELLI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



(da compilare in caso di stampa)

La presente copia, composta da n. _____ fogli, è conforme all'originale digitale conservato agli atti del Comune di Modena, registrato con prot. n. _____ del _____, sottoscritto digitalmente da _____ il _____, con certificato valido dal _____ al _____ (art. 23, c. 1, D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

Modena, li _____ L'incaricato _____
(nome) (cognome)

(firma dell'incaricato)